



## **NOTA INFORMATIVA**

### **LE RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

***La Legge annuale per la concorrenza 2023: le occupazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi; l'implementazione del RENT; l'adeguamento alle specifiche tecniche SUAP***

***La Modulistica unificata per la SCIA per le locazioni brevi in forma imprenditoriale***

***Le semplificazioni in materia di spettacoli dal vivo***

## **PREMESSA**

La presente Nota Informativa contiene prime indicazioni sulle recenti novità in materia di Attività produttive di interesse dei Comuni.

Si approfondiscono, in particolare, le novità recate:

- dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023* in materia di:
  - concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata;
  - trasporto pubblico ed implementazione del RENT;
  - adeguamento alle specifiche tecniche SUAP.
  
- dall'Accordo sancito in Conferenza Unificata del 18 dicembre 2024 per l'adozione della *modulistica standardizzata nel settore turismo*, in particolare il modulo per la presentazione della SCIA, ai sensi dell'art. 13 ter, c. 8, del Decreto-Legge n. 145/2023, in caso di esercizio in forma imprenditoriale dell'attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del DL n. 50/2017;
  
- dal Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante *Misure urgenti in materia di cultura*, in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

## LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2023

La Legge 16 dicembre 2024, n. 193, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*, pubblicata in GU n.295 del 17-12-2024 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2024, contiene svariate disposizioni di interesse degli Uffici Attività Produttive dei Comuni.

### ▪ **Disposizioni in materia di trasporto pubblico (art.25)**

**L'art.25** reca disposizioni connesse all'attuazione del **RENT**, il Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarozzetta e natante a motore.

(C.1) In particolare, il comma 1 integra l'art. 10 bis, c. 3, del Decreto - Legge 135/2018, istitutivo del RENT.

Per effetto di tale integrazione, sono previste sanzioni:

- in caso di mancata iscrizione nel registro: ai soggetti tenuti all'iscrizione - imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante - si applica la sanzione di cui all'art. 11-bis, c. 1, lett. b), della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ossia due mesi di sospensione dal Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della stessa L.21/1992;
- in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro: si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, c. 1, lettera a), della medesima Legge n. 21 del 1992, ossia un mese di sospensione dal Ruolo di cui al citato articolo 6.

Sono inoltre disciplinati gli obblighi in capo ai Comuni di verifica dei dati contenuti nel RENT:

I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati.

Si prevede inoltre che, ai sensi dell'articolo 4, c. 2, della citata Legge n. 21 del 1992, l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane.

Si rammenta che il RENT è stato istituito con [Decreto ministeriale n. 203 del 02 luglio 2024](#). Con successiva [Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024](#) vengono forniti primi

chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (RENT), istituito con D.M. 2 luglio 2024, n. 203. L'[Allegato alla Circolare](#) rappresenta una guida rapida all'inserimento delle richieste di iscrizione al RENT che possono essere avanzate dai titolari di imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea.

Con [Nota del 23 dicembre 2024](#) è stato inoltre definito il Programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Registro Elettronico NCC e Taxi e del Foglio Di Servizio Elettronico.

Tutte le informazioni di dettaglio in ordine alla prima fase attuativa del RENT e agli obblighi di verifica in capo ai Comuni sono reperibili su: [Il portale dell'Automobilista - REGISTRO ELETTRONICO NCC TAXI – RENT.](#)

### **Le sanzioni per i trasgressori delle norme di cui alla Legge quadro n. 21/1992**

(C.2) Il comma 2 modifica gli artt. 85 e 86 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Tale norma mira a razionalizzare ed equiparare le sanzioni nei confronti dei trasgressori delle norme di cui alla Legge quadro n. 21 del 1992, in materia di trasporto pubblico non di linea, che si tratti sia di taxi sia di NCC, distinguendo le fattispecie di:

- abusivismo in assenza di titolo abilitativo;
- le violazioni sostanziali della citata Legge;
- le violazioni lievi.

(C.3) Periodo transitorio: Per effetto di quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 2 (di modifica degli articoli 85 e 86 del Codice della strada) entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 11, c.4, della Legge n. 21 del 1992. Si tratta del decreto con cui il MIT individua le specifiche del foglio di servizio in formato elettronico (targa del veicolo, nome del conducente, orario di inizio servizio, ecc.) che il conducente che svolge il servizio di NCC ha l'obbligo di compilare e tenere.

Si rammenta che le modalità di tenuta e compilazione del **foglio di servizio elettronico** ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarozzetta e le relative specifiche tecniche, ai sensi dell'art. 11, c. 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono state definite con [Decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024](#),

#### **• Le disposizioni in materia di occupazioni di suolo pubblico (art. 26)**

L'**art. 26** reca la **delega** al Governo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.

In fase di stesura e definizione della norma sono state accolte molte richieste dell'ANCI, finalizzate a garantire un effettivo snellimento delle procedure per gli operatori e a

salvaguardare le regolamentazioni adottate a livello locale coerenti con i principi di semplificazione.

### **La delega**

Ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge in commento, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.

### **Principi e criteri direttivi**

Il comma 2 reca i principi e criteri direttivi:

a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, **esclusione delle autorizzazioni** previste dagli articoli 21 (beni culturali), 106, c. 2-bis (Uso individuale di beni culturali), e 146 (Beni paesaggistici) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs n. 42/2004, per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all'art. 10, c. 4, lett.g), del medesimo codice (- g) *le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico*;) **fatta eccezione** per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;

b) definizione delle modalità di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);

c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);

d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilità degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di cui alla lettera a), con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilità del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneità degli elementi di arredo; chiare delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;

e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di cui alla lettera a) possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilità;

f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a), di misure di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento o la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;

g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;

h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;

i) previsione che le disposizioni attuative dei criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'art. 9 ter, c.5 del Decreto- Legge n. 137/2020, convertito dalla Legge 176/2020. In tale caso l'istanza è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega;

l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonché di garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.

### **Modalità procedurali**

(c.3) Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

### **Disciplina transitoria**

(c.4) Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'art. 9 ter, c. 4 e 5 del Decreto – Legge n. 137/2020 , sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al c. 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

#### **▪ Le disposizioni in materia di SUAP (art. 34)**

L'art. 34 disciplina l'obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive.

In particolare, la norma dispone che i comuni, al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal regolamento di cui al DPR 160/2010 *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, provvedano a dotarsi, nel termine di cui all'art. 2, c. 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023, pubblicato in GU n. 276 del 25 novembre 2023, di componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al medesimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023.

L'art. 2, c. 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023 prevede che: «*Le specifiche tecniche, che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e sono attuate entro dodici mesi dalla comunicazione da parte di Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, dell'operatività del Catalogo*».

Si rende noto che Unioncamere ha provveduto a comunicare sul portale «Impresa in un giorno» l'operatività della componente Catalogo il 26 luglio 2024. A far data da tale

comunicazione decorre pertanto il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto, ossia i 12 mesi entro i quali i Comuni sono tenuti ad attuare le nuove specifiche tecniche. Tale adeguamento dovrà quindi essere perfezionato entro il 25 luglio 2025.

La norma dispone inoltre che, in alternativa, i Comuni deleghino, entro il medesimo termine, le funzioni del SUAP alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, c. 11, del citato regolamento di cui al DPR 160/2010.

Si rammenta che per supportare i Comuni nel percorso di implementazione delle specifiche tecniche è in corso, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica **“Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE”**.

## **MODULISTICA STANDARDIZZATA E UNIFICATA NEL SETTORE TURISMO: LE LOCAZIONI BREVI**

Nella seduta della Conferenza unificata del 18 dicembre 2024 è stato sancito l'Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'Agenda per la semplificazione per l'adozione di 2 nuovi moduli standardizzati nel settore Turismo.

In particolare, si tratta del: **Modulo SCIA per la locazione breve-turistica** e del **Modulo comunicazione variazione strutture recettive**, disponibili al seguente indirizzo: [Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 156/CU](#)

L'esigenza di adottare il modulo per la presentazione della SCIA in caso di locazione per finalità turistiche o in caso di locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del decreto-Legge n. 50/2017 a carattere imprenditoriale è connessa all'entrata in vigore delle previsioni recate dall'art. 13 ter, comma 8, del Decreto Legge n. 145/2023, ai sensi del quale *“Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.”*

Per quanto riguarda l'esercizio in forma imprenditoriale, si richiama l'art. 1 co. 595 della L.178/2020, ai sensi del quale: *Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, c. 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.*

Rispetto all'iter attuativo della normativa in materia di locazioni brevi e di acquisizione del Codice Identificativo Nazionale CIN ai sensi del richiamato art. 13 ter del Decreto legge n. 145/2023, si rimanda ai chiarimenti e alle indicazioni interpretative fornite dal Ministero del Turismo, disponibili al seguente indirizzo: <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/>



Relativamente agli obblighi conseguenti all'adozione del modulo, si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale la modulistica unificata e standardizzata adottata in Conferenza Unificata; ai sensi del richiamato art. 2 inoltre, è vietato alle pubbliche amministrazioni di richiedere informazioni o documenti di cui sono già in possesso ovvero ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica unificata e standardizzata.

Si evidenzia la necessità di verificare eventuali personalizzazioni della modulistica standardizzata definite a livello di singola Regione, tenuto conto delle specifiche normative regionali

## SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLI DAL VIVO

Il Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante Misure urgenti in materia di cultura, pubblicato in GU n.302 del 27-12-2024 ed entrato in vigore il 28/12/2024, reca, **all'art. 7**, Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo.

(c.2) In particolare, il **comma 2** prevede che: *Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#), per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla Legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.*

La disposizione, dunque, ricalca quanto già previsto in via temporanea, per fare fronte ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'art. 38 bis, comma 1, del Decreto-legge n. 76/2020.

Il richiamato art. 38 bis è stato oggetto di ripetute proroghe, sino al 31 dicembre 2024 e, recentemente, oggetto di [Indicazioni interpretative](#) fornite dal Ministero dell'Interno con Circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 09.05.2024 e del 17.07.24.

L'art. 7, c.2 del Decreto – legge n. 201/2024, accogliendo una reiterata richiesta dell'ANCI, rende dunque permanente, a decorrere dal 1 gennaio 2025, la procedura autorizzativa semplificata, che consiste nella presentazione al SUAP da parte dell'organizzatore dell'evento di una SCIA, evitando la convocazione della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli ed il rilascio della certificazione di agibilità ex art. 80 TULPS e dell'autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo ex art. 68 TULPS, nel caso di realizzazione di spettacoli dal vivo aventi le seguenti caratteristiche:

- attività culturali quali teatro, musica, musical, proiezioni cinematografiche e danza (per “danza” non si intende l'attività del ballo e dunque delle discoteche e dei locali da ballo, bensì le esecuzioni coreutiche a cui il pubblico assiste passivamente).
- numero massimo di partecipanti: 2000;
- eventi ricompresi in un arco temporale fra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.

Si evidenzia che il comma 2 dell'art. 7 in commento ricalca il comma 1 dell'art. 38 bis del Decreto legge n. 76/2020; non sono richiamati dunque i commi 2, 3, 4 e 5 del menzionato art. 38 bis recanti, in particolare, la disciplina dei contenuti della SCIA, del tempo di inizio dell'attività oggetto della segnalazione, dei poteri dell'amministrazione competente in fase di controllo dei requisiti e dei presupposti, della giurisdizione in caso di controversie. Al fine di evitare criticità applicative e fornire certezze agli operatori e alle amministrazioni competenti, si ritiene necessario e si auspica, dunque, un miglioramento del testo in fase di conversione del Decreto Legge.